

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

1. dr. Edoardo Cilenti	Presidente rel.
2. dr. Maristella Agostinacchio	Consigliere
3. dr. Francesca Amarelli	Consigliere

riunita in camera di consiglio all'udienza 11.11.2019 ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3495/2015 vertente

TRA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come da procura generale alle liti dall'avv. Gianluca Tellone ed unitamente allo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla Via G. De Gasperi 55,

Appellante

E

FRAU ANTONIO, rappresentato e difeso come in atti dall'avv.to Raffaele Ferrara, con il quale è elettivamente domiciliato in Aversa via S. D'Acquisto n. 200.

Appellato – appellante incidentale

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

L'appellante Istituto propone gravame avverso la sentenza resa dal Tribunale di SMCV in funzione di Giudice del Lavoro n. 2743/2015 resa in data 24.6.2015 che ha parzialmente accolto la domanda giudiziale proposta in primo grado inerente l'accredito dei benefici contributivi connessi alla esposizione qualificata alle polveri di amianto. L'Inps



lamenta che il primo giudice avrebbe dovuto ritenere inammissibile la domanda per intervenuta decadenza.

Ricostituito il contraddittorio Frau Antonio ha proposto appello incidentale per il riconoscimento di un ulteriore periodo (1992-2005) di esposizione all'amianto.

L'appello principale è fondato e va accolto.

Emerge dagli atti che Frau Antonio aveva già ottenuto il beneficio per il periodo fino a tutto il 1990, e che ha agito in primo grado per l'ulteriore periodo intercorrente dall'1.1.91 al 31.12.2005.

La prima domanda amministrativa non risulta essere stata prodotta in atti e quindi non può ritenersi che la stessa abbia avuto ad oggetto unicamente il periodo poi riconosciuto.

Solo nel 2012, ovvero dopo oltre tre anni dall'avvenuto parziale riconoscimento del beneficio amianto (fino a tutto il 1990, cfr. pagina 8 della sentenza), l'appellante ha adito nuovamente il Giudice per chiedere l'accredito di un ulteriore periodo di presunta esposizione (periodo 1991-2005, su domanda amministrativa, in atti, del 2010).

L'Inps lamenta una errata applicazione dell'art. 47 D.P.R. 639/1970, giacché, essendo stato già chiesto (e parzialmente ottenuto) il beneficio contributivo in discorso, non appare possibile presentare una nuova domanda amministrativa.

In altri termini non può ritenersi che la successiva domanda amministrativa presentata dal ricorrente nell'anno 2010 per l'accredito di un ulteriore periodo di lavoro non attestato possa assumere rilievo ai fini della identificazione di un diverso e successivo *dies a quo* per il decorso della decadenza.

Del tutto correttamente l'Inps (cfr. atto di appello) richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la decadenza non può essere aggirata attraverso la presentazione di una successiva domanda, posteriore alla già maturatasi decadenza, diretta ad ottenere il beneficio de quo, in quanto la funzione della decadenza sostanziale è quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici (ex plurimis, Cass.: SU, n. 12718/2009, in motivazione e Cass. n. 1629/12; n. 8926/11).

Tale funzione (e, quindi, la stessa concreta utilità della predisposizione di un meccanismo decadenziale) verrebbe irrimediabilmente frustrata ove si ritenesse che la semplice riproposizione della domanda possa consentire il venir meno degli effetti decadenziali già verificatisi (Cass. cit., n. 8926/11).

Si tratta del resto del riconoscimento di un diverso calcolo della medesima prestazione pensionistica, prestazione che è e resta unica,



non essendo ammissibile che un soggetto trasformi un diritto unico al ricalcolo della pensione in autonomi diritti al ricalcolo di singoli periodi contributivi.

Parte ricorrente ha infine ommesso di indicare la data di presentazione della prima domanda amministrativa, laddove solo all'esito del relativo procedimento avrebbe dovuto intentare il ricorso giudiziario entro il termine di tre anni.

L'accoglimento dell'appello principale assorbe le censure contenute nell'appello incidentale.

Le spese del doppio grado possono essere compensate in ragione della peculiarità della fattispecie esaminata.

Va dichiarata ex art.13, comma 1 quater, dpr 115/02 (come introdotto dalla L.228/12) la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di c.u. pari a quello dovuto per l'atto di appello.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

accoglie l'appello principale dell'Inps e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, rigetta il ricorso introduttivo proposto da FRAU ANTONIO; compensa le spese del doppio grado.

Così deciso in Napoli 11.11.2019

Il Presidente estensore

